

**CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 23
DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 DELL'AREA MEDICO VETERINARIA**

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 settembre 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 15 ottobre 2001, il giorno 24 ottobre 2001 alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni: _____ firmato _____

e, per i rappresentanti sindacali:

Organizzazioni sindacali		Confederazioni sindacali	
CGIL Medici	_____ firmato _____	CGIL	_____ firmato _____
FED. CISL - Medici COSIME	_____ firmato _____	CISL	_____ firmato _____
"Federazione Medici" aderente alla UIL	_____ firmato _____	UIL	_____ firmato _____
CIVEMP (SIVEMP - SIMET)	_____ firmato _____		
FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO)	_____ firmato _____		
UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR)	_____ firmato _____		
CIMO – ASMD	_____ firmato _____		
ANAAO/ASSOMED	_____ firmato _____	COSMED	_____ firmato _____
ANPO *	_____ firmato _____		

* ANPO ammessa con riserva

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area medica e veterinaria del S.S.N., nel testo che segue.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ART. 23 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000
DELL'AREA MEDICO VETERINARIA.**

Premesso che il giudice del Lavoro di Trapani in relazione al ricorso Cernigliaro Baldassarre contro l'azienda ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani (RG 198/ 2001), nella seduta del 27 aprile 2001, ai sensi dell'art. 68 bis del d.lgs. 29 del 1993 (ora art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica del disposto dell'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area medico - veterinaria;

Tenuto conto che l'interpretazione richiesta è diretta ad accertare "se nel procedimento di recesso dal contratto per la dirigenza medica disciplinato dall'art. 23 e 34 del CCNL 8 giugno 2000 e dall'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 sia necessaria l'acquisizione di due pareri del comitato dei garanti: uno preventivo all'inizio del procedimento e dell'istruttoria, l'altro all'esito dell'istruttoria" e "se il parere del Comitato dei garanti abbia natura vincolante";

Considerato che le parti, all'atto della stipulazione del CCNL con l'art. 23, commi 1 e 5, hanno inteso introdurre una forma di garanzia in caso di recesso dei dirigenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 21 del dlgs 29 del 1993 (ora art. 22 del dlgs. 165 del 2001) che prevede che la proposta di recesso prima di essere adottata dall'amministrazione venga inviata al Comitato dei Garanti, tenuto ad esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'amministrazione può procedere;

Che la proposta di recesso può essere formulata dall'azienda solo dopo che la stessa ha esperito le procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 o dell'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000 che sono propedeutiche alla formulazione della proposta, sicchè il parere richiesto al Comitato dei garanti si presenta come unica ed ultima procedura prima della formalizzazione del recesso;

Tenuto conto che il recesso è adottato in conformità del parere espresso dal Comitato, il che depone per la vincolatività del parere medesimo;

Tutto quanto premesso e considerato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 nel testo che segue:

ART. 1

1. Il parere di cui all'art. 23, commi 1 e 5 è richiesto al Comitato dei Garanti una sola volta, al termine delle procedure dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dell'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000, solo dopo le quali l'azienda è in grado di formulare la propria proposta di recesso.

2. Il recesso è adottato dall'azienda in conformità al parere in tal senso espresso dal Comitato dei garanti improrogabilmente entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere è vincolante.